RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA' PER LA PROFILASSI INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Art. 2

Il Ministro per la sanita', quando non sia possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici, puo' conferire l'incarico della temporanea direzione degli uffici di cui all'articolo 1 a medici, scelti preferibilmente fra i medici specialisti in igiene o abilitati alle funzioni di medico di bordo o che abbiano specifica esperienza nel settore. L'incarico e' annuale ed e' conferito attraverso avviso pubblico, con criteri selettivi stabiliti con apposita ordinanza ministeriale. Il Ministro per la sanita' e' altresi' autorizzato a conferire, con le stesse modalita' previste nel comma precedente, nel numero massimo di trenta, l'incarico di medico coadiutore presso i suddetti uffici. L'incarico puo' avere durata anche inferiore ad un anno. Spetta anche al Ministro per la sanita' il conferimento dell'incarico ai medici delegati e coadiutori, di cui agli articoli 2 e 19 del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, ed all'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, che disimpegnano il servizio negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre. L'incarico e' annuale per i medici delegati e puo' avere durata inferiore ad un anno per i medici coadiutori. Per l'espletamento dell'incarico di cui al primo comma e' corrisposto dal Ministero della sanita' un compenso mensile di importo pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 307, ridotto a L. 100.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico. Per l'espletamento degli incarichi di cui al secondo e terzo comma il compenso e' corrisposto in misura pari allo stipendio iniziale stabilito per il personale statale della carriera direttiva con parametro 257, ridotto a L. 80.000 se si tratta di medico dipendente di ente pubblico. I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni altra retribuzione per prestazioni per conto e nell'interesse dello Stato. La facolta' di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi e' limitata al 31 dicembre 1976.

Versione in vigore dal 4 giugno 1974, non più in vigore dal 31 dicembre 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanita' per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive
Estremi	Legge 27 aprile 1974, n. 174

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ristrutturazione-degli-uffici-periferici-del-ministero-della-sanita/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it